

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTA** la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 528/1982 e 85/1990;

**VISTO** l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto;

**VISTO** l'art. 3, comma 226, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'attribuzione delle nuove concessioni per la raccolta del gioco del lotto, fino al 10 per cento, a rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle avio linee ed in stazioni di servizio autostradali;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento relativo al gioco del lotto affidato in concessione;

**VISTO** l'art. 5 del Decreto Direttoriale del 12 dicembre 2003 che ha previsto a partire dall'anno 2004, l'attribuzione ai titolari delle rivendite speciali di un numero di ricevitorie pari al 5% delle nuove attivazioni;

**VISTO** il decreto direttoriale del 26 gennaio 2005 che ha equiparato alcune categorie di rivendite speciali alle categorie già previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

**VISTO** il decreto direttoriale del 29 marzo 2006 che ha equiparato le rivendite speciali ubicate in stazioni di servizio stradali situate in tangenziali, strade statali e provinciali nonché raccordi autostradali, alle rivendite speciali ubicate presso le stazioni di servizio autostradali;

**VISTO** l'art. 3 del decreto direttoriale del 13 dicembre 2012 che, modificando l'art. 3 del summenzionato decreto direttoriale del 12 dicembre 2003, ha fissato i criteri per l'attribuzione delle nuove ricevitorie del gioco del lotto;

**ATTESO** che con provvedimento del 18 luglio 2018, prot. n. RU/125657/U, tutte le rivendite speciali, purché non temporanee, sono state equiparate alle categorie di cui alla citata legge n. 549/1995 e alle categorie di cui ai decreti direttoriali del 2005 e 2006;



**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**IL DIRETTORE GENERALE**

**CONSIDERATO** l'attuale orientamento giurisprudenziale in materia – in particolare, la sentenza del T.A.R. Lazio del 2 agosto 2021, n. 9155 - che ha confermato il tracciamento un percorso volto all'applicazione di una fase di ottimizzazione della rete di raccolta del gioco del lotto;

**ATTESO** che tale orientamento giurisprudenziale trova le sue radici nella lettera e nella *ratio* del primo comma dell'art. 33 della legge n. 724/1994, come novellato dall'art. 19 della legge n. 449/1997;

**RITENUTO** di dover dare concreta attuazione al processo di razionalizzazione tracciato dalle norme di riferimento ed evidenziato dalla giurisprudenza *de qua*;

**CONSIDERATA** l'esigenza di ottimizzare la distribuzione della rete sul territorio nazionale;

**CONSIDERATA**, altresì, l'esigenza di mantenere, in ogni caso, una corretta allocazione della rete di raccolta evitando un sovradimensionamento dell'offerta di gioco, così come peraltro argomentato dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 961/2022;

**RITENUTO**, quindi, al fine di una corretta allocazione della rete di raccolta, di subordinare le assegnazioni, di cui alla presente determinazione, al rispetto di una distanza minima dalle ricevitorie attive viciniori;

**ATTESO** che l'assegnazione delle ricevitorie rientra, comunque, nel potere concessorio dell'Amministrazione che lo esercita pienamente al fine di una corretta e preminente valutazione dell'interesse pubblico;

**VISTA** la graduatoria di cui all'art. 5 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 ss.mm.ii., approvata con decreto direttoriale del 6 ottobre 2021, prot. n. 372692/RU, dalla quale sono residue n. 202 domande di rivendite speciali non risultate assegnatarie, pur se presentate per comuni con "*incasso medio*" superiore ad euro 224.911,82;

**VALUTATO** positivamente l'interesse dell'Amministrazione all'istituzione di nuove ricevitorie atteso anche l'ingente numero di domande non soddisfatte in comuni con "*incasso medio*" superiore ad euro 224.911,82:

## **IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

A partire dall'anno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, successivamente all'attribuzione delle concessioni di cui agli artt. 1 e 5, comma 1, del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii., saranno attribuiti, per le ragioni dedotte in premessa, fino ad un numero massimo di 202 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto ai titolari di rivendita speciale non rientranti nella percentuale di assegnazioni prevista al primo comma dell'art. 5 del citato decreto direttoriale.



AGENZIA

**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**IL DIRETTORE GENERALE**

I criteri che determineranno le posizioni da assegnare sono i medesimi di cui all'art. 3 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii.

Tali rivendite, al fine di evitare il sovradimensionamento locale della rete, saranno autorizzate alla raccolta del gioco del lotto solo qualora siano comunque poste a distanza di almeno 1.000 metri dalla ricevitoria più vicina già attiva o istituenda, per effetto delle prioritarie assegnazioni di cui agli artt. 1 e 5, comma 1, del citato decreto direttoriale. Per i comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti tale distanza è ridotta ad almeno 400 metri.

## **ARTICOLO 2**

Copia del presente provvedimento verrà affissa all'Albo dell'Ufficio dei Monopoli, Sede e Sezioni Operative Territoriali.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna